



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Settore Amministrativo – Servizio Polizia Locale
Via Roma, 12 - Ufficio Polizia Locale 035 711562 int. 1 – Fax 035 720496
Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167 – Email: polizia.locale@comune.vertova.bg.it

Ordinanza n. 15/2024

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI SENSI DEGLI ART.5 C.3 E 6 C.4 LETT. B) E C.8 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA – VALLE VERTOVA 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il tratto di strada di Via V Martiri, che dal civico 63 si introduce nell'ambito naturalistico della Valle Vertova fino alla Località nominata "Lacnì", è dimensionato e realizzato per sostenere flussi di traffico compatibili con il contesto urbanistico esistente ovvero come strada montana necessaria per raggiungere una modesta quantità di;

Ravvisato che in riferimento al Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole Comunale adottato dal Consiglio Comunale con Delibera nr. 14 del 20/04/2011 è vietato l'utilizzo delle aree sottoposte a vincolo boschivo a fattibilità geologica con gravi limitazioni e annesso rischio idrogeologico;

Considerato che in data 22/09/2023, a seguito di intensi eventi meteorici, si è verificata a monte della strada della Val de Gru in località Clacchei una frana verso la Valle Vertova la cui evoluzione è peraltro ancora in corso;

Accertato che a seguito degli smottamenti avvenuti in data 22/09/2023 il Sindaco di Vertova ha emesso Ordinanza Sindacale n. 12/2023, tuttora in corso di validità, con la quale viene interdetto il transito sia pedonale che veicolare lungo tutto il sentiero n. 244 denominato "Valle Vertova" al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Ritenuto il persistere di una situazione di rischio ed elevata pericolosità per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito pedonale e veicolare sulla strada agro silvo pastorale n. 244 dal tratto compreso a partire dalla 1° sbarra posta in Loc.tà Lacnì fino a monte in località Sfrondacc dove sono ubicate gran parte delle sorgenti Borleda, nonché sui relativi sentieri di diramazione;

Ravvisato che l'ambito naturalistico della Valle Vertova, soprattutto nel periodo estivo e con numeri sempre in aumento di anno in anno, è meta di escursionisti che provengono da ogni regione d'Italia e dall'estero;

Ravvisato che l'elevato numero di escursionisti comporta anche un elevato aumento del traffico veicolare e che tale condizione altera in modo rilevante i parametri di sostenibilità del traffico per i quali quel tratto di strada risulta dimensionato e realizzato;

Considerato che l'Amministrazione del Comune di Vertova, per il periodo estivo, ha consolidato la prassi di regolamentare il transito dei veicoli lungo la strada della Valle Vertova, in direzione dal centro abitato verso la valle;

Ravvisato che la scelta dell'Amministrazione ha consentito fino ad oggi di determinare equilibrate condizioni di sostenibilità dei flussi di mezzi e persone che transitano su quel tratto di strada;

Preso atto che ad oggi si sono già ravvisate e verificate le condizioni di flussi del traffico veicolare giudicati rilevanti che, per i motivi di sicurezza sopra esposti, impongono su quel tratto di strada l'emissione di ulteriore ordinanza restrittiva della circolazione stradale;

Richiamato l'Art. 5 c.3 del vigente Codice della Strada che così recita:

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 con ordinanze motivate rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Richiamato l'Art.6 c.4 lett. b del vigente Codice della Strada che così recita:

L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'Art.5 c.3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

Richiamato l'Art.6 c.8 del vigente Codice della Strada che così recita:

Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui a commi 1 e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 01/02/2024 con la quale il Sindaco pro tempore del Comune di Vertova ha attribuito la titolarità dell'area posizioni organizzative facente capo al SETTORE I – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, in cui è compreso il Servizio di Polizia Locale, al funzionario di elevata qualificazione Dott. Confalonieri Marcello;

Visto il D.P.R. n.495/1992;

ORDINA

L'istituzione di "DIVIETO DI TRANSITO 0-24 ECCETTO AUTORIZZATI" vigente a partire dalla data del 24 marzo 2024 fino alla data del 31 ottobre 2024 per tutti i veicoli, così come definiti dal codice della strada, a partire dal civico n. 63 di Via 5 Martiri in direzione Valle Vertova.

DEROGA

Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga mediante le seguenti modalità:

- 1. Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga alla presente ordinanza mediante il rilascio di pass d'accesso ai seguenti soggetti i quali devono provvedere ad effettuare la fermata e la sosta dei propri veicoli all'interno delle relative proprietà private:**
 - Proprietari o affittuari e conviventi di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione e ivi residenti;
 - Proprietari, affittuari e dipendenti di attività ristorative raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione;
 - Proprietari, affittuari e dipendenti di attività economiche raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione;
- 2. Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga alla presente ordinanza, senza il rilascio del pass, ai seguenti soggetti i quali dovranno provvedere alla fermata e alla sosta nelle proprietà private di destinazione:**
 - Parenti o affini fino al grado terzo di proprietari o affittuari di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione e ivi residenti;
 - Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei loro patrimoni;
 - Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame;
- 3. Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga alla presente ordinanza mediante rilascio del pass ai seguenti soggetti i quali potranno fermare e sostare in deroga all'ordinanza 06/2021 (Ordinanza divieto di sosta Località Lacnè nr.3 e area prospiciente) in Località Lacnè nr.3.**
 - Portatori di handicap in possesso del "Contrassegno Disabili" (cartellino blu);
 - Proprietari o affittuari di civili abitazioni site nelle Località Boschive raggiungibili esclusivamente mediante il transito sulla via soggetta all'ordinanza restrittiva di circolazione;
 - Soggetti pubblici o privati appositamente convenzionati con l'amministrazione comunale;

- Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico – ambientali purchè debitamente documentate;
- Soggetti privati e/o membri di associazioni che prestano volontariamente e a titolo gratuito servizi di manutenzione ordinaria di sentieri e mulattiere, itinerari alpini e in generale tracciati minori, previo atto di convenzionamento o donazione all'amministrazione comunale nel quale sono individuate le opere oggetto della convenzione, la durata dell'attività e i luoghi in cui verranno realizzati i lavori;
- Esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico – professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-silvo forestali ed edili al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;
- Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico – professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa) al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;
- Soggetti privati che svolgono taglio e raccolta del legname;

4. Il transito, la sosta e la fermata saranno sempre consentiti in deroga alla presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Veicoli in dotazione alle Forze dell'Ordine, Forza Pubblica e Polizia Locale;
- Ai mezzi di Pronto Soccorso, di Salvataggio e di Protezione Civile;
- Ai veicoli degli enti preposti alla tutela e salvaguardia del territorio, tutela e salvaguardia delle persone, nonché di tutti gli enti che gestiscono servizi di pubblica utilità;

I "PASS DI ACCESSO" PREVISTI DAGLI ART. 1 E 3 DELLA PRESENTE ORDINANZA, RILASCIATI DURANTE L'ANNUALITÀ DEL 2023 (PASS GIALLO) LA CUI VALIDITÀ RISULTAVA ESSERE ANNUALE, VENGONO AUTOMATICAMENTE RINNOVATI A TITOLO PERMANENTE.

I veicoli sopracitati, ad esclusione di quelli previsti al Punto 4, dovranno avere una taratura inferiore alle **2,00 tonnellate m.c.p.c.** come esplicito sulla carta di circolazione degli stessi.

I soggetti derogati dovranno attenersi alle modalità sopra elencate.

Manda a comunicare notizia al pubblico sulla presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e l'apposizione dei prescritti cartelli stradali.

Avverso alla presente ordinanza può proporsi ricorso avanti al competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Vertova li, 14 Marzo 2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Confalonieri Marcello**